



## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI DEHORS**

approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 15/02/2020



## **INDICE**

### **Premessa e finalità**

- Art. 1** Definizioni
- Art. 2** Indicazioni generali
- Art. 3** Tipologie e caratteristiche compositive
- Art. 4** Elementi di arredo
- Art. 5** Dehors su area pubblica o privata di uso pubblico e su area privata
- Art. 6** Lavori nel sito o nel sottosuolo del sito dei dehors su area pubblica o di uso pubblico
- Art. 7** Danni arrecati al suolo pubblico dagli elementi del dehors
- Art. 8** Manutenzione degli elementi dei dehors
- Art. 9** Modalità per la trasmissione delle richieste di concessione e rinnovo
- Art. 10** Revoca, Decadenza, Sospensione
- Art. 11** Sanzioni amministrative e pecuniarie
- Art. 12** Norme finali, entrata in vigore



### Premessa e finalità

Il presente regolamento disciplina le modalità di occupazione del suolo pubblico, del suolo privato gravato da servitù di uso pubblico e delle aree private, a carattere temporaneo o permanente, effettuate per la realizzazione ed il posizionamento di strutture ed arredi esterni (dehors) per la somministrazione e/o consumo sul posto di alimenti e bevande, con le finalità del minore impatto sui luoghi, della salvaguardia del decoro urbano, del rispetto degli elementi formali e funzionali dell'ambiente circostante e della libertà di iniziativa economica.

### Art. 1 Definizioni

- a) Per “**dehors**” si intende l'insieme degli elementi mobili, di arredo ed attrezzature smontabili e facilmente rimovibili, improntati a criteri di leggerezza e minor impatto possibile anche dal punto di vista architettonico, posti in modo funzionale ed armonico a delimitazione ed arredo dello spazio per il ristoro all'aperto, annesso ad un locale o esercizio in cui sono consentiti la somministrazione od il consumo sul posto di alimenti e bevande.
- b) Per “**somministrazione di alimenti e bevande**” si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui l'acquirente consuma i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, intesa come adiacente o vicina, comunque pertinente al locale, appositamente attrezzati e gestiti con servizio attivo finalizzato ad agevolare il consumo sul posto e l'assistenza al cliente.
- c) Per “**consumo sul posto**” si intende il consumo dei prodotti oggetto di vendita, nei locali dell'esercizio, con esclusione della predisposizione di qualsiasi servizio attivo specifico. Gli esercizi che possono essere autorizzati per il consumo sul posto all'esterno dell'esercizio sono individuati al successivo art. 5.
- d) Per “**occupazione di suolo temporanea e permanente**” si rinvia a quanto stabilito dal regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e il rilascio delle concessioni di suolo pubblico.

### Art. 2 - Indicazioni generali

Il dehors, alle condizioni poste dal presente regolamento, **non costituisce superficie in relazione agli indici urbanistico edilizi, non comportando durevole e permanente trasformazione edilizia del territorio, essendo specificamente legato all'attività per la somministrazione e/o consumo sul posto di alimenti e bevande.**

La dimensione massima dell'area oggetto di autorizzazione non potrà eccedere il 50% della superficie complessiva del pubblico esercizio e non potrà essere superiore a 15 mq per il consumo su posto.

Dovrà essere garantita la sicurezza d'uso degli spazi del dehors e degli spazi di accesso e recesso; il rispetto delle norme specifiche di settore in merito alla prevenzione incendi e sfollamento dei locali in caso di emergenza e il rispetto delle norme antinfortunistiche. Dovrà sempre essere garantita l'accessibilità ai soggetti diversamente abili, nel rispetto delle normative in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.



Gli elementi dei dehors, in quanto smontabili o facilmente rimovibili, non devono prevedere alcuna infissione al suolo con opere murarie o cementizie.

La superficie del dehors dovrà essere compatibile per consistenza e conformazione con il contesto nel quale viene inserito, con le disposizioni igienico-sanitarie e nel caso di svolgimento di attività sonore dovrà essere predisposta la valutazione d'impatto acustico, a salvaguardia della quiete pubblica.

Qualora l'immobile sede dell'esercizio sia oggetto di mutamento di destinazione d'uso e/o attività, la struttura del dehors dovrà essere rimossa a cura e spese del proprietario **entro 30 giorni** dall'evento.

**Per i manufatti di cui all'art. 3 lettera c) a garanzia della rimozione dovrà essere sottoscritta apposita polizza fidejussoria il cui valore sarà stabilito in base alla tipologia di manufatto.**

Il presente regolamento non si applica ad eventi speciali anche periodici quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo - mercati settimanali, eventi fieristici, festival, rappresentazioni all'aperto, organizzati o patrocinati dall'Amministrazione comunale.

### Art. 3 - Tipologie e caratteristiche compositive

La progettazione dei dehors deve presentare omogeneità compositiva e non precludere la percezione visiva dell'intorno.

Nella loro composizione devono essere utilizzati sempre i seguenti elementi semplici, provvedendo alla rimozione stagionale delle parti non utilizzate:

- a) **Tavoli e sedie:** rappresentano la soluzione minima di struttura finalizzata al servizio di somministrazione all'aperto. Saranno in legno, vimini o simili, polipropilene, ferro o altro metallo non lucido. Le sedute potranno essere rivestite in materiali tessili con colori e toni in armonia con il contesto.

Gli elementi di arredo mobili (sedie, tavoli o altre tipologie funzionali allo scopo, ecc.), negli orari e nei periodi di chiusura dell'esercizio dovranno essere rimossi o accatastati e fissati anche all'aperto al fine di impedirne l'utilizzo.

- b) **Ombrelloni:** con struttura portante fornita di un solo punto di appoggio al suolo, in legno o ferro e telo di copertura in tessuto anche sintetico, con finitura opaca, di forma quadrata o rettangolare. Gli ombrelloni devono essere ancorati ad appositi basamenti. La proiezione al suolo degli ombrelloni non deve superare i limiti dell'area in concessione.

Gli ombrelloni dovranno essere chiusi in maniera adeguata negli orari e nei periodi di chiusura dell'esercizio.

- c) **Manufatti ad un solo piano realizzati con struttura portante (legno o acciaio):** sarà possibile realizzare, nelle aree come definite in premessa, manufatti ad un solo piano realizzati con struttura portante (legno o acciaio) facilmente amovibile (ancorché stabilmente ancorata al suolo), al di fuori degli indici edificatori, dei rapporti di copertura e delle distanze previste. Sarà altresì possibile procedere al tamponamento integrale di detti manufatti mediante tende, infissi a soffietto o pannelli rimovibili, realizzati con materiali trasparenti.

All'interno dei manufatti così realizzati potranno trovare collocazione tavoli e sedie e/o altri arredi finalizzati ad ospitare la clientela e potranno essere installati esclusivamente impianti di illuminazione, riscaldamento e condizionamento; impianti radio-televisivi potranno essere installati



solo in caso di dimostrazione documentale del rispetto della quiete pubblica e delle normative vigenti in materia di inquinamento acustico.

- Per tali strutture dovrà essere predisposto un progetto, in adeguata scala e sottoscritto da tecnico abilitato, che evidenzia le caratteristiche del manufatto in ordine alla geometria, ai materiali da impiegare, alle colorazioni, ai dettagli costruttivi e a tutte le norme in materia di sicurezza delle costruzioni; dovrà inoltre essere esaurientemente rappresentato l'inserimento dell'opera rispetto all'ambito circostante producendo opportuna documentazione fotografica dei luoghi interessati.
  - Dovranno essere rispettate le larghezze dei passaggi pedonali così da garantire la sicurezza dei passanti anche in caso di transito veicolare.
  - L'intervento è ammissibile fino al raddoppio della superficie utile dell'attività esistente (compresa quella di cucine, bagni, dispense, ecc) quando questa sia inferiore o uguale a mq 50; negli altri casi è consentito inoltre il 50% della superficie utile esistente eccedente i mq 50.
  - La copertura del manufatto non potrà superare al colmo la quota del davanzale del primo piano del fabbricato prospiciente; la quota in gronda non potrà superare m 3.
  - Queste strutture possono essere installate solo al piano terra.
  - Per tali interventi dovrà essere rilasciato Permesso di Costruire.
  - I manufatti dovranno essere rimossi in caso di:
    - cessazione dell'attività
    - trasferimento in altra sede
    - sopravvenute esigenze di pubblica utilità, pubblico decoro e di pubblica sicurezza.
  - Ai fini del rilascio del titolo abilitativo, sarà necessario predisporre la documentazione necessaria a permettere una verifica preventiva e il rilascio del relativo parere da parte del Comune interessato in merito la sostenibilità dell'intervento riguardo alle infrastrutture per l'insediamento presenti (sistema fognario depurativo, viabilità, accessibilità, parcheggi, servizi, ecc.).
  - Sono fatte salve limitazioni e condizioni più restrittive derivanti da vincoli specifici (es. vincoli paesaggistici) imposti dalla normativa vigente e dalle disposizioni della pianificazione sovraordinata.
- d) **Tende a sbraccio:** costituite da uno o più teli retraibili in tela, poste all'esterno degli esercizi commerciali, prive di appoggi al suolo ma solo agganciate alla facciata dell'edificio, devono presentare idonee condizioni di sicurezza. L'altezza minima dal suolo di tali strutture deve essere di m 2,30. L'installazione deve tenere conto dei criteri di rispetto delle aperture o delle campiture esistenti sia sulle facciate che sugli elementi architettonici decorativi e deve essere compresa nel fronte dell'esercizio. La proiezione al suolo delle tende non deve superare i limiti dell'area in concessione.

#### **Art. 4 - Elementi di arredo**

- a) **Pedane e scivoli :** è consentito l'utilizzo di pedane e scivoli tali da permettere il libero e rapido deflusso delle acque meteoriche. È fatto assoluto divieto di manomettere in alcun modo il suolo



pubblico con gettate di cemento, posa fissa di materiali e altre pavimentazioni. Non sono ammesse pedane in presenza di pavimentazioni pubbliche di valore artistico e/o ambientale. È vietata la copertura di chiusini, botole, saracinesche, griglie di aerazione e di aiuole o di spazi di rispetto alle alberature pubbliche. Pedane e pavimentazioni sopraelevate devono essere opportunamente delimitate, facilmente asportabili e rispettare le norme vigenti in materia di superamento delle barriere architettoniche.

- b) **Elementi di delimitazione:** s'intende qualsiasi manufatto atto a delimitare gli spazi di concessione rispetto al restante spazio pubblico; tali manufatti possono essere utilizzati a protezione e controllo dell'utilizzo dello spazio delimitato e concesso e non devono in alcun modo debordare dall'area di concessione. Vasi, fioriere, parapetti o altri elementi idonei allo scopo, potranno essere collocati purché non intralcino in alcun modo il transito pedonale e veicolare e dovranno garantire la massima percezione visiva del contesto urbano circostante. Tali elementi non dovranno creare danno o grave impatto allo spazio attiguo o ostacolo a prospettive urbane di particolare rilevanza monumentale. Gli elementi di recinzione, compresi i vasi e la relativa vegetazione o altri elementi idonei allo scopo, devono essere tenuti in condizioni di decoro. I vasi e le fioriere o altro dovranno essere realizzati in materiali coordinati con gli altri elementi di delimitazione (parapetti e arredi).
- c) **I parapetti devono essere realizzati con strutture autoportanti.** Sono vietati gli allumini anodizzati (oro, argento e bronzo). L'altezza minima dei parapetti e delle fioriere o altri elementi, non può essere inferiore a m 0,80 e l'altezza massima delle stesse non può superare m 1,50. Gli appoggi al suolo non dovranno costituire intralcio o pericolo alla circolazione pedonale e dovranno garantire una buona stabilità del manufatto. I pannelli di completamento dei parapetti dovranno essere in vetro trasparente di sicurezza, stratificato e temperato o policarbonato con caratteristiche di elevata trasparenza.
- d) **Corpi illuminanti:** eventuali corpi illuminanti ad integrazione del dehors, dovranno essere inseriti armonicamente nelle strutture stesse e studiati in modo che l'illuminazione non interferisca con la percezione dell'ambiente circostante e non prevalga sull'illuminazione pubblica. È fatto divieto di utilizzo di luci psichedeliche. L'impianto elettrico dovrà essere realizzato in conformità con le norme CEI vigenti. L'impianto dovrà essere a regola d'arte e conforme al DM 37/08. Le sorgenti luminose dovranno essere altresì conformi alla L.R. 19/2003. Nelle occupazioni collocate sotto i portici dotati di illuminazione pubblica non è consentita l'installazione di corpi illuminanti fissati sulle pareti e sui pilastri del portico stesso.
- e) **Elementi di riscaldamento:** per il riscaldamento invernale è preferibile utilizzare funghi e/o corpi riscaldanti elettrici a raggi infrarossi. Sono ammessi irradiatori di calore, alimentati da combustibile gassoso; sono ammesse altre modalità di riscaldamento conformi alle norme in vigore. Qualora dovesse essere utilizzato il GPL dovrà essere posta attenzione alla presenza di tombini, bocche di lupo o similari. Devono essere collocati in spazi aperti e ben aerati in maniera tale da non costituire intralcio e/o pericolo per gli utenti (spazi in cui la superficie verticale aperta sia superiore alla superficie di pavimento coperta), distanti da materiali infiammabili e privilegiando, qualora si utilizzi il corpo riscaldante, l'utilizzo di materiali ignifughi nella realizzazione delle strutture, e certificati secondo le norme CE, con omologazione che attesti la conformità del prodotto.



- f) **Elementi di completamento:** eventuali manufatti d'arredo non previsti dalla presente regolamentazione dovranno essere specificati nella richiesta. Possono essere autorizzati leggii portamenù, oggetti di completamento - sempre da specificare in domanda - quali i mobiletti di servizio. Essi dovranno essere quotidianamente rimossi alla chiusura dell'esercizio.

**È fatto obbligo ai titolari** dell'occupazione degli spazi di ristoro di porre particolare attenzione affinché gli avventori non lascino rifiuti o eventuali contenitori vuoti nelle adiacenze dell'occupazione, adottando le opportune misure al fine di tenere sempre in ordine e pulito lo spazio di ristoro e la zona limitrofa.

#### **Art. 5 - Dehors su area pubblica o privata di uso pubblico e su area privata**

**a) Dehors su area pubblica o privata di uso pubblico:**

Le attività che **possono essere autorizzate** sono:

- Pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar, pizzerie, ristoranti)

Le attività che **non possono essere autorizzate** sono:

- Attività commerciali di vicinato (macellerie, pescherie, salumerie, gastronomie)
- Attività artigianali (gelaterie, creperie, kebaberie, pizzerie e rosticcerie da asporto)
- Panifici
- Imprenditori agricoli

#### **Occupazione sulla sede stradale**

La profondità dell'occupazione sulla sede stradale, comprensiva degli elementi di delimitazione e della proiezione al suolo delle eventuali sporgenze deve rispettare i vincoli viabilistici, pedonali, ciclabili e veicolari (tenendo conto anche dei mezzi di soccorso) affinché la carreggiata stradale rimanga libera per una larghezza di almeno 5 metri. La distanza può essere derogata, su parere espresso della Polizia Locale, in relazione alla sicurezza stradale.

Di seguito si riporta un elenco indicativo delle prescrizioni minime che occorre rispettare per ottenere il rilascio della concessione:

- L'occupazione non deve interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale verticale presente
- In corrispondenza di intersezioni stradali con semafori, l'occupazione non deve occultare la perfetta visibilità delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare
- In corrispondenza di intersezioni non semaforizzate l'occupazione di suolo dovrà distare almeno 5,00 metri dall'intersezione
- Gli spazi compresi tra l'occupazione e l'esercizio del concessionario non debbono essere attraversati da carreggiate stradali
- L'eventuale occupazione di suolo pubblico per l'installazione di dehors in aree attrezzate per la sosta nell'intero territorio comunale è limitata ad un massimo di due posti auto per singolo dehors; non può essere rilasciata l'occupazione per dehors su aree adibite alla sosta riservata (es.: area di sosta riservata ai portatori di handicap) istituite da apposita ordinanza così come definito dall'art. 7 del vigente Codice della Strada.



### **Occupazione sotto i portici**

L'occupazione dei portici (per i soli elementi di cui alla lettera a) dell'art. 3) con eventuali elementi di delimitazione di cui allo stesso art. 4 può essere effettuata a condizione che rimanga libero uno spazio minimo pari a mt. 1,50. Tavoli e sedie non devono fuoriuscire dallo spazio concesso per l'occupazione, la quale può essere effettuata sia rasente il muro che al margine del porticato. L'area interessata sarà compresa all'interno del fronte dell'esercizio richiedente e qualora le occupazioni interessino più campate del porticato, dovrà essere garantita la raggiungibilità degli eventuali accessi pedonali.

In ogni caso l'installazione della struttura dovrà avvenire nel rispetto della normativa di settore relativa:

- alla circolazione stradale
- alle condizioni igieniche-sanitarie
- al criterio di sorvegliabilità
- alla sicurezza della struttura (anche dal punto di vista sismico)
- alla sicurezza degli impianti (elettrico, condizionamento, riscaldamento, ecc.)
- al contenimento energetico
- alle altre specifiche discipline particolari

### **b) Dehors su area privata**

Attività che **possono essere autorizzate**:

- Pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar, pizzerie, ristoranti)
- Attività commerciali di vicinato (macellerie, pescherie, salumerie, gastronomie)
- Attività artigianali (gelaterie, creperie, kebaberie, pizzerie e rosticcerie d'asporto)
- Panifici
- Imprenditori agricoli.

Su area privata, i dehors non costituiscono aumento di superficie in relazione agli indici urbanistico edilizi, non comportando durevole e permanente trasformazione edilizia del territorio; la loro realizzazione è soggetta al rilascio da parte del SUAP di "**Autorizzazione**", previo parere di conformità urbanistico-edilizia dello SUE. Sarà necessario inoltre il rilascio di **Permesso di Costruire** nei casi di cui all'art. 3 lettera c).

I dehors di cui alla lettera c) dell'art. 3 devono essere collocati ad almeno m 5 dai confini di proprietà, potranno essere collocati a distanza inferiore o a confine solo con consenso scritto della proprietà confinante. Potranno essere a confine di area pubblica, qualora autorizzati. Non potranno occultare la segnaletica stradale verticale, né interferire con gli attraversamenti pedonali, se presenti. In corrispondenza di intersezioni stradali, non dovranno occultare la perfetta visibilità delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare.

L'area di installazione dovrà essere in uso esclusivo all'attività del pubblico esercizio o laboratorio artigianale o commercio, o di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto; se area



condominiale dovrà essere fornito **nulla osta** dell'assemblea condominiale, la quale potrà porre **condizioni alla realizzazione e all'uso** che dovranno essere trascritte quale vincolo nell'atto legittimativo e la loro violazione comporterà il decadimento automatico dell'atto stesso.

**Art. 6 - Lavori nel sito o nel sottosuolo del sito del Dehors su area pubblica o di uso pubblico**

Il suolo deve essere lasciato libero da tutti gli arredi, con rimozione a carico degli esercenti nei seguenti casi:

- a) ogni qualvolta nella località interessata debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi nonché per interventi manutentivi (non realizzabili con soluzioni alternative) del condominio ove ha sede l'esercizio. **In tal caso l'Ente o il soggetto privato interessato provvederà a comunicare tempestivamente all'esercente, con nota formale, la data in cui il suolo dovrà essere reso libero.** Tale comunicazione, qualora non comporti revoche della concessione o sospensive di lunga durata, dovrà essere recapitata almeno 15 giorni prima dell'inizio lavori;
- b) per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione alla parte può essere effettuata in forma urgente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente (chiusura esercizio) e l'Ente competente all'attività di pronto intervento fosse costretto a rimuovere le strutture, i costi dell'intervento di ripristino delle strutture devono essere ripartiti tra il concessionario che ha effettuato i lavori e il concessionario del dehors;
- c) nel caso di interventi da parte di mezzi di soccorso e/o antincendio gli eventuali danni subiti per cause di rimozione forzata non potranno essere oggetto di richiesta di risarcimento. In tutti i casi il concedente si riserva di richiedere l'immediata rimozione per motivi di ordine pubblico o pubblica utilità.

**Art. 7 - Danni arrecati al suolo pubblico dagli elementi dei dehors**

Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico dagli elementi esposti o dalla strumentazione in uso, deve essere risarcito dagli esercenti.

Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, o altro di proprietà pubblica, il settore comunale competente provvederà a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti, o a richiedere il ripristino della situazione originaria, sotto la propria direzione, da realizzarsi entro 30 giorni dall'accertamento. In alternativa è ammesso il ripristino sotto il controllo dell'Amministrazione comunale.

**Art. 8 - Manutenzione degli elementi dei dehors**

- Tutte le componenti degli elementi costitutivi dei Dehors devono essere mantenute sempre in ordine, pulite e funzionali, così come lo spazio pubblico dato in concessione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio.
- È fatto obbligo ai titolari di concessione di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica, pena la revoca della concessione. In caso di inottemperanza l'Amministrazione



comunale, previa verifica dell'inadempimento ed esperita specifica diffida, potrà senz'altro procedere d'ufficio alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con successivo, conseguente addebito a carico dell'esercente delle spese relative e di quant'altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità; fatta comunque salva e riservata, ai sensi di legge, ogni altra ragione per danni derivanti.

- L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede nuove concessioni.

#### **Art. 9 - Modalità per la trasmissione delle richieste di autorizzazione e rinnovo**

Il titolare di un esercizio di somministrazione o consumo sul posto di alimenti e bevande che intenda collocare strutture ed arredi esterni (dehors):

- a) su **suolo pubblico o privato soggetto a servitù di uso pubblico** deve ottenere la preventiva concessione all'occupazione di spazi e aree pubbliche rilasciata dagli uffici competenti nel rispetto del regolamento TOSAP vigente
- a) su **suolo privato** deve ottenere l'atto di assenso della proprietà dell'area o il nulla osta dell'assemblea condominiale se area condominiale

In entrambe i casi devono ottenere il titolo abilitativo edilizio per l'impianto (se necessario) ed essere in possesso di valido titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività

La domanda di autorizzazione, redatta su apposita modulistica fornita dal Comune, corredata da tutti gli allegati di seguito riportati, a pena di irricevibilità, deve essere presentata allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Comune di Lagosanto (come regolato dalla LR 4/2010 e dal DPR 160/2010). Le domande sono presentate esclusivamente tramite PEC, firmate digitalmente, complete di tutta la documentazione necessaria.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione :

- 1) **Planimetria** quotata con evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata;
- 2) **Relazione descrittiva** della proposta progettuale con specificazione delle dimensioni, dei tipi di materiale, dei colori e dell'elenco degli elementi da esporre con riferimento alle tipologie indicate nell'art. 3;
- 3) **Documentazione illustrativa** della proposta progettuale e degli elementi da utilizzare (disegni, depliant, cataloghi, fotografie, foto inserimento);
- 4) **Documentazione fotografica** a colori;
- 5) Richiesta di autorizzazione, ai sensi del D.lgs. 42/2004, alla Soprintendenza per le belle arti e il paesaggio e relativa documentazione, in caso di installazioni di dehors in aree soggette a tutela paesaggistica
- 6) **Nulla-osta dei vicini** interessati nel caso in cui non siano rispettate le distanze minime previste dal regolamento urbanistico edilizio e dal codice civile;



- 7) Impegno a produrre, entro e non oltre la data di inizio della concessione, un **contratto (polizza R.C.T.)** o un'appendice di estensione ad un contratto già esistente per la stessa attività, stipulato con compagnia di assicurazioni a copertura della responsabilità civile per i danni eventualmente arrecati a terzi, compreso il Comune concedente. In tale contratto dovrà essere esplicitamente richiamata l'occupazione di cui trattasi e dovranno essere compresi gli eventuali danni al suolo pubblico occupato
- 8) Solo per la tipologia di cui all'art. 3 lett. c) **fidejussione** il cui valore sarà stabilito in base alla tipologia di manufatto, a copertura delle spese di rimozione in caso di inazione del titolare della concessione

#### **Art. 10 - Revoca, decadenza e sospensione**

- a) L'autorizzazione, **su suolo pubblico o privato soggetto a servitù di uso pubblico**, può essere temporaneamente sospesa, previa tempestiva comunicazione, senza indennizzo del canone di concessione del suolo pubblico, quando il periodo di sospensione sia inferiore a 5 giorni consecutivi:
  - in occasione di eventi pubblici di particolare rilevanza per la città
  - per motivi di ordine pubblico e di viabilità
  - per interventi di soggetti pubblici o privati che comportino l'ingombro della sede stradale
- b) L'autorizzazione **su suolo pubblico, privato soggetto a servitù di uso pubblico o privato è revocata, previa diffida** eseguita dal competente ufficio:
  - quando la tipologia degli arredi sia stata modificata in maniera significativa senza autorizzazione rispetto al progetto approvato
  - in caso di reiterata inosservanza alle presenti norme ed alla legislazione vigente, ed in caso di mancata corresponsione di tasse e tributi
  - qualora l'occupazione sia provatamente causa di disturbo alla quiete pubblica e privata e fonte di accertata molestia e disagio

In caso di revoca l'Amministrazione non è tenuta a restituire l'eventuale canone già pagato per la concessione su suolo pubblico o privato soggetto a servitù di uso pubblico.
- c) L'autorizzazione, **su suolo pubblico o privato soggetto a servitù di uso pubblico**, altresì decade, senza restituzione del canone:
  - quando il concessionario ceda ad altri l'uso dello spazio ottenuto in concessione
  - per danni alla proprietà comunale e irregolare tenuta dello spazio in concessione
  - per morosità nel pagamento del canone di occupazione, fermo restando il recupero coattivo della somma dovuta

La sospensione, la revoca e il diniego delle concessioni o delle autorizzazioni sono disposte dagli uffici preposti del Comune di Lagosanto.

#### **Art. 11 – Sanzioni amministrative e pecuniarie (suolo pubblico o privato)**

Per violazioni alle norme del presente regolamento, in ordine alle quali non è prevista alcuna specifica sanzione da leggi e altri regolamenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro (art.



16, comma 1, Legge 16 gennaio 2003, n. 3 e art. 8, Legge Regionale 24 marzo 2004, n. 6) con l'obbligo di rimozione immediata delle strutture ed elementi o degli arredi non conformi.

In caso di violazioni alle norme edilizie saranno applicate le relative sanzioni.

Nel caso di inottemperanza sarà attivata, con specifica ordinanza, la rimozione d'ufficio a spese del trasgressore, previa diffida.

La vigilanza sulla corretta installazione degli arredi per spazi di ristoro e somministrazione all'aperto, sul rispetto dei limiti dimensionali e su quanto previsto dal presente regolamento è demandata alla Polizia Locale.

**Art. 12 - Norme finali, entrata in vigore**

- a) Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.
- b) Per quanto non previsto dal presente atto si rimanda ai Regolamenti comunali vigenti, specifici per ciascun ambito di competenza, nonché alle relative normative statali e regionali in materia
- c) All'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate, per l'ambito territoriale interessato all'applicazione dello stesso, tutte le norme che siano in contrasto con la presente disciplina
- d) Rimangono immutate le disposizioni di carattere tributario contenute nel vigente regolamento comunale in materia di Tassa per l'occupazione del suolo e delle aree pubbliche e la relativa disciplina sanzionatoria
- e) Le attività citate in premessa con dehors già autorizzati dovranno adeguarsi al presente regolamento solo in caso di nuova gestione o in caso di modifiche sostanziali ai locali
- f) Modifiche procedurali e tecniche potranno essere disposte con determinazioni dirigenziali